Penale Sent. Sez. 5 Num. 33269 Anno 2017
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO
Data Udienza: 28/03/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CINALLI MANUELA nato il 27/05/1981 a PESCARA
CINALLI NICOLA nato il 21/06/1951 a ATESSA

avverso la sentenza del 02/07/2015 della CORTE APPELLO di L'AQUILA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/03/2017, la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI
Udito il Procuratore Generale in persona del PAOLA FILIPPI
che ha concluso per il rigetto dei ricorsi

Udito l'AVV. D. Di Cangelli per i ricorrenti (anche in sost. di F. Squarcella) che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RITENUTO IN FATTO

1 - Con sentenza del 2 luglio 2015, la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Lanciano, riconosceva a Manuela Cinalli e a Nicola Cinalli le circostanze attenuanti generiche e ne rideterminava la pena, concedendo alla sola Manuela Cinalli il benefico della sospensione condizionale della pena, confermando così la sentenza impugnata quanto alla ritenuta colpevolezza dei medesimi in ordine ai delitti loro ascritti, di bancarotta fraudolenta patrimoniale, di bancarotta semplice per avere aggravato il dissesto non avendo chiesto il fallimento in proprio, di bancarotta impropria da falso in bilancio, Manuela Cinalli quale amministratore di diritto e liquidatore della fallita s.r.l. Sidercolor e Nicola Cinalli quale amministratore di fatto della stessa.

Manuela Cinalli veniva inoltre ritenuta responsabile del delitto di bancarotta impropria per avere aggravato il dissesto rimborsando a se stessa dei crediti vantati nei confronti della società.

2 - Dalle dichiarazioni rilasciate dai dipendenti della società fallita era emerso che Nicola Cinalli ne era stato l'amministratore di fatto, visto che dava loro direttive e teneva i rapporti con i clienti ed i fornitori.

La bancarotta fraudolenta patrimoniale derivava dal fatto che non erano stati reperiti i cespiti iscritti nel registro dei beni ammortizzabili ed il curatore, smentendo quanto affermato dagli imputati, aveva confermato di non averli da costoro ricevuti.

Quanto alla bancarotta semplice per l'aggravamento del dissesto, il curatore aveva riferito che la società, già alla fine dell'anno 2010, aveva un patrimonio negativo, a fronte di un capitale sociale minimo e, ciò nonostante, gli imputati non ne avevano chiesto il fallimento, determinando così, con la prosecuzione dell'attività fino alla declaratoria del dissesto del 21 dicembre 2012, l'aumento del disavanzo economico.

Quanto all'addebito di bancarotta impropria ascritto ad entrambi gli imputati, il curatore aveva sottolineato come, nel bilancio relativo all'esercizio 2009, fossero state inserite delle voci - per la capitalizzazione dei costi di esercizio, per fatture da emettere e per una nota di credito – del tutto prive di giustificazione e, quindi, da ritenersi false.

Tali, fittizie, voci, poste all'attivo della società, avevano evitato che emergesse, fin da tale bilancio, la totale perdita del capitale sociale.

3 – Propongono ricorso gli imputati, con unico atto ed a mezzo dei comuni difensori, articolando le proprie censure in quattro motivi.

3 – 1 – Con il primo, complesso, motivo deducono la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 216 l. fall., ed il difetto di motivazione in ordine a tutte le ipotesi di bancarotta contestate.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Quanto alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, non vi era prova che le condotte consumate dagli imputati avessero recato pregiudizio ai creditori della società determinandone l'insolvenza, né il giudice del gravame aveva preso in esame il motivo di appello inerente la carenza dell'elemento soggettivo del delitto contestato. La Corte non aveva preso atto che la difesa aveva dimostrato che non vi era stata alcuna sottrazione di cespiti dato che la Cinalli li aveva posti a disposizione del curatore che non ne aveva però mai chiesto la consegna. Peraltro il loro valore non era tale da determinare uno squilibrio significativo fra attività e passività.

Non sussisteva neppure il delitto di bancarotta semplice posto che il dissesto si era manifestato con le perdite generate nell'esercizio 2011 ed il fallimento era stato richiesto immediatamente dopo, il 20 febbraio 2012. Neppure in tal caso la Corte aveva verificato la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

Quanto al falso in bilancio, ed alla conseguente bancarotta impropria, si erano offerti elementi riferibili a tutte le voci di bilancio, indicate come false, che ne attestavano, invece, l'autenticità e non si era poi provato che le stesse avessero avuto una qualsivoglia influenza sul dissesto.

Non si era inoltre provato che Nicola Cinalli avesse assunto in modo continuativo l'amministrazione di fatto della società. Non si era tenuto conto che le condotte contestate ai capi A, D ed E potevano essere state consumate anche solo dall'amministratore di diritto. La Corte territoriale si era limitata ad concludere che le convergenti dichiarazioni dei testi avrebbero attestato il ruolo di amministratore di fatto del Cinalli, senza motivare nel dettaglio.

2 – 2 – Con il secondo motivo lamentano la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 417, 522 cod. proc. pen. e 219, comma 2 n. 1, l. fall., ed il difetto di motivazione posto che agli imputati era stata applicata l'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta in assenza di formale ed esplicita contestazione.

Sul punto si era speso un motivo di appello che non aveva ricevuto risposta.

2 – 3 - Con il terzo motivo deducono la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 62 bis, 69, 133 cod. pen. e 219 l. fall., ed il difetto di motivazione, non avendo la Corte territoriale affatto motivato il giudizio di comparazione espresso in termini di equivalenza.

2 – 4 - Con il quarto motivo lamentano la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 125 cod. proc. pen. e 219, comma 3, l. fall., ed il difetto di motivazione laddove la Corte non aveva riconosciuto l'attenuante del danno di particolare tenuità, senza addurre alcun concreto motivo e pur affermando che il danno, derivante sia dalla bancarotta patrimoniale sia da quella impropria, era stato "*di poco conto*".

CONSIDERATO IN DIRITTO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

I ricorsi sono infondati e vanno, pertanto, rigettati.

1 – Il primo motivo è infondato perché versato in fatto e la sentenza della Corte territoriale (che ha confermato la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare così che le due decisioni si integrano) ha motivato, con argomentazione priva di vizi logici manifesti, la sussistenza dei diversi delitti di bancarotta contestati ai ricorrenti.

1 – 1 – Quanto alla bancarotta patrimoniale si è infatti preso atto che l'assunto difensivo di avere comunicato al curatore ove potessero essere reperiti i beni registrati nel registro dei beni ammortizzabili, era stato smentito dallo stesso curatore che aveva affermato come né l'amministratore di diritto della fallita, Manuela Cinalli, né l'amministratore di fatto, Nicola Cinalli, gli avessero consegnato o fatto trovare i beni in questione.

A fronte del mancato reperimento dei beni sociali si deve pertanto concludere che gli stessi, o il ricavato della loro vendita, siano stati sottratti alla garanzia patrimoniale dei creditori (questa Sezione, con la sentenza n. 8260 del 22/09/2015, Aucello, Rv. 267710, ha, da ultimo, ribadito la necessità che gli amministratori della fallita diano adeguata e puntuale dimostrazione che i beni, o i corrispettivi ricavati dalla loro vendita, non reperiti dal curatore, siano stati destinati ad assolvere debiti o impegni della società stessa, altrimenti dovendosi concludere per la loro illecita distrazione).

Irrilevante è poi l'assunto difensivo secondo il quale il delitto non poteva dirsi configurato perché l'esiguo valore dei beni non aveva inciso in modo significativo sul disavanzo, e quindi sul dissesto della società, posto che, comunque, si era provato che i beni ed il loro controvalore erano stati sottratti all'attivo sociale, causando così il corrispettivo danno ai creditori della massa (la cui eventuale esiguità non scrimina il delitto ma assume rilievo solo al fine della concessione dell'attenuante specifica contemplata dal comma terzo dell'art, 219 l. fall.) e consentendo, peraltro, il corrispondente lucro a coloro, i due imputati, che li avevano distratti.

Se poi si intende affermare che la loro sottrazione non abbia, di per sé, cagionato il dissesto non resta che richiamare, a confutazione di tale argomento, il costante orientamento di questa Corte, da ultimo ribadito con la pronuncia delle Sezioni unite, Passarelli (n. 22474 del 31/03/2016, Rv. 266804), secondo il quale, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività, così che i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza.

Nella stessa pronuncia, poi, le Sezioni unite - per rispondere all'argomentazione spesa dalla difesa nell'odierno ricorso in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in questione - hanno anche precisato che l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte.

Un principio di diritto applicabile alla presente fattispecie ove si è preso atto, appunto, che gli amministratori della fallita avevano sottratto i beni registrati nei libri contabili alla garanzia dei creditori.

1 – 2 – Quanto alla bancarotta semplice, ed alla collegata bancarotta impropria, la mera affermazione della difesa che il dissesto si sarebbe manifestato solo nel bilancio che chiudeva l'esercizio sociale del 2011 si scontra con le verifiche fatte dal curatore e che collocavano il dissesto all'esercizio precedente, a fine 2010, ad esito del quale le perdite avevano superato anche il capitale sociale e che ciò non era emerso solo per gli artifici contabili consistiti nell'appostazione di false voci all'attivo.

A proposito di tali voci, poi, la loro falsità era stata segnalata dal curatore (il cui dettagliato racconto è stato riportato nella sentenza di prime cure da pagina 3) ed era fondata sull'assenza della necessaria documentazione di supporto (in riferimento sia alla "*capitalizzazione dei costi di esercizio*", sia alle "*fatture da emettere*"), sull'assenza di giustificazione delle emesse (significativamente da società riconducibili agli stessi imputati) note di credito, peraltro registrate in contabilità ventun mesi dopo la loro sottoscrizione. Rilievi che, nell'atto di appello, neppure si erano adeguatamente affrontati (producendo la documentazione mancante, giustificando nel dettaglio le note di credito).

Così che la conferma, da parte della Corte territoriale, della responsabilità dei prevenuti per la bancarotta semplice e per la bancarotta impropria risulta del tutto priva di manifesti vizi logici.

E fuor di dubbio era poi la sussistenza dell'elemento soggettivo della bancarotta impropria in considerazione della palese volontarietà dei falsi, scientemente destinati ad occultare lo sbilancio economico e patrimoniale, con il conseguente aggravamento del dissesto. La volontà di procrastinare l'emersione del dissesto ~~anche~~ ha poi condotto anche a non richiedere il fallimento quando questo si era manifestato, a fine 2010. Era pertanto evidente la sussistenza dell'elemento soggettivo anche della bancarotta semplice.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

1 – 3 – Da ultimo, sempre in risposta delle censure contenute sul primo motivo di ricorso, non si ravvisano vizi di legittimità nel *decisum* dei giudici del merito in ordine al ruolo rivestito nella fallita da Nicola Cinalli. Già il primo giudice, infatti, aveva osservato come i testimoni escussi (gli operai dipendenti della fallita Staniscia Maurizia ed Amedeo, Marino, Trivilino, Bozzelli) avevano concordemente riferito che il Cinalli teneva direttamente i rapporti con i clienti e con i fornitori della fallita e impartiva loro le direttive, così che risultava evidente come lo stesso curasse ogni attività della società, sia all'interno, sia all'esterno, avendone pertanto assunto la piena amministrazione di fatto.

2 – I residui motivi di ricorso, spesi sul trattamento sanzionatorio, sono tutti inammissibili, perché:

- l'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta era stata regolarmente contestata in fatto, visto che, nell'ambito della medesima procedura concorsuale, erano stati ascritti agli imputati i diversi delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, di bancarotta semplice e di bancarotta impropria da falso in bilancio; peraltro se così non fosse stato, la pluralità dei delitti di cui i ricorrenti erano stati riconosciuti colpevoli avrebbe determinato l'applicazione dell'istituto generale della continuazione, espressamente derogato, invece, dalla "continuazione fallimentare", prevista dall'art. 219, comma secondo, n. 1, l. fall., in veste di aggravante (così concretando, peraltro, un più favorevole regime perché la "continuazione fallimentare", disciplinata come aggravante, è, come tale, soggetta al giudizio di comparazione previsto dall'art. 69 cod. pen., con possibile eliminazione del relativo aumento di pena);

- le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), come nel caso di specie;

- nell'atto di appello si era motivata la censura relativa al mancato riconoscimento della attenuante specifica del danno patrimoniale lieve in modo del tutto generico neppure tenendo adeguato conto della pluralità dei fatti di bancarotta contestati. Il motivo era pertanto inammissibile. Nel ricorso poi si spendono, sul punto, argomentazioni inconferenti posto che si richiama il giudizio della Corte sulla non particolare gravità delle condotte contestate, affermando che ciò avrebbe comportato anche il riconoscimento dell'ulteriore attenuante del danno lieve, mentre, invece, la Corte territoriale aveva distinto i piani, affermando la non particolare gravità delle condotte degli imputati e, per tale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ragione, concedeva ad entrambi i ricorrenti le circostanze attenuanti generiche, mentre non affrontava la diversa questione attinente alla eventuale tenuità del danno economico derivante da tali (peraltro plurime) condotte di bancarotta, avendo, implicitamente, ritenuto generica la doglianza.

3 – Al rigetto dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 28 marzo 2017.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale